

All'Autorità Nazionale Anticorruzione
ANAC
Via Minghetti 10 - 00187 Roma

Roma, 15 febbraio 2019

ESPOSTO

Il sottoscritto Giuseppe Bivona, nato a Roma il 17 marzo 1964 (codice fiscale BVN GPP64C17H501X) residente a Londra (Regno Unito), domiciliato a Roma [REDACTED] (indirizzo email g_bivona@yahoo.it) espone quanto segue.

PREMESSO IN FATTO

In data 5 febbraio 2019 il Consiglio dei Ministri approvava la delibera preliminare di nomina del Prof. Paolo Savona a Presidente della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa CONSOB.

Il Prof. Paolo Savona, all'atto di approvazione di tale delibera preliminare, risultava essere membro del Governo, ministro in carica per gli affari europei

La nomina del Ministro Savona a Presidente di Consob potrebbe essere avvenuta in violazione di alcuni principi di legge richiamati dal D.lgs 39/2013, ed in particolar modo dall'art. 4 comma 1 lett. B, D.lgs 39/2013.

Il Prof Savona infatti risulta, dai registri camerali delle giurisdizioni di competenza, aver ricoperto i seguenti incarichi in società e fondi di investimento di risparmio:

1. Amministratore di Euklid Master Fund, S.à r.l. SICAV – RAIF, società di diritto lussemburghese, dal 1 marzo 2018 al 14 marzo 2018 (All.1,2,3)
2. Amministratore Euklid Feeder Fund, S.A. SICAV – RAIF, società di diritto lussemburghese, dal 1 marzo 2018 al 14 marzo 2018 (All.1,2,3)
3. Amministratore di Euklid Ltd, società di diritto britannico, dal 30 maggio 2017 al 13 ottobre 2018 (atto di dimissioni registrato con data certa il 13 ottobre 2018, ma con data dichiarata, all'atto della registrazione, del 21 maggio 2018) (all.5,6)
4. I prodotti finanziari venduti dal Fondo Euklid risultano commercializzati in Italia (all.7)

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Prof. Savona risulterebbe aver ricoperto incarichi di amministratore in fondi di investimento di diritto estero commercializzati/commercializzabili in Italia nel biennio precedente la sua nomina a Presidente di Consob, e pertanto risulterebbe con ciò violare la **“clausola di raffreddamento”** prevista dall’art. 4 comma 2 lett.b del D.lgs 39/2013 laddove vieta di assumere l’incarico di **“amministratore di ente pubblico di livello nazionale”** a coloro che nel biennio precedente abbiano **“ricoperto una carica in un ente di diritto privato (...) ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali se queste sono regolate (...) dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico”**.

A parere dello scrivente la predetta fattispecie è perfettamente applicabile al caso de quo, in base alle definizioni normative contenute nel D.lgs 39/2013 e a quanto chiarito da precedenti pronunce di questa Ecc.ma Autorità.

Il procedimento di nomina del Presidente CONSOB è una fattispecie complessa, che principia con la delibera preliminare del Consiglio dei Ministri e si conclude con il decreto formale di nomina del Presidente della Repubblica.

La complessità della procedura, nonché la circostanza che l’atto formale di nomina del Presidente Consob non sia un atto della CONSOB, non impedisce però l’applicazione della descritta normativa, come brillantemente chiarito dalla Delibera ANAC 613/2016 la quale, in aderenza alla ratio legis e alle disposizioni contenute nella Legge delega, ha testualmente statuito che *“Si può concludere che la inconferibilità di cui all’art. 4 d.lgs. n. 39/2013 può conseguire dall’esistenza di situazioni di conflitto di interesse che si vengano a porre per lo svolgimento, nel biennio precedente, di cariche o incarichi presso enti di diritto privato regolati e finanziati ovvero di incarichi professionali svolti a favore tanto dall’amministrazione che conferisce la carica, quanto dall’amministrazione nella quale la carica opera.”*

Pertanto l’ente cui bisogna fare riferimento ai fini di determinare l’operatività della norma non è quello che formalmente attribuisce l’incarico ma quello cui la nomina pertiene, cioè la CONSOB.

Ciò premesso si ritiene che la fattispecie in esame sia esattamente quella prevista dalla lettera B dell’articolo citato.

La Consob difatti è Ente pubblico dotato di personalità giuridica pubblica per espresso disposto normativo a seguito della riforma del suo ordinamento introdotta dalla Legge 281/1985.

Non v'è dubbio che il presidente Consob rientri nella citata definizione normativa, ai sensi dell'espresso richiamo operato dall'art. 1 comma 2 lett L del D.lgs 39/2013 il quale recita *“l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.*

Orbene, appurata l'applicabilità formale della norma al caso di specie, veniamo al merito della questione.

Come è noto la CONSOB svolge attività di vigilanza e regolamentazione dei mercati finanziari, attività che riguarda espressamente anche la fase della commercializzazione dei prodotti finanziari, anche se emessi da società di diritto estero.

Detta circostanza risulta chiarita appositamente anche sullo stesso sito Consob.

L'Art. 1 lettera d) del D.lgs 39/2013 chiarisce inoltre i caratteri dell'attività di “regolazione” che ricorre qualora l'Ente *“svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione”*

A parere dello scrivente non v'è dubbio che si debbano ravvisare detti poteri di controllo della CONSOB sull'attività di commercializzazione in Italia dei prodotti dei descritti fondi di investimento, e che pertanto la stessa CONSOB svolga funzioni che necessitano l'applicazione della clausola di raffreddamento alla nomina caso del Prof. Savona.

Ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 39/2013 spetta a questa Ecc.ma Autorità il potere di vigilanza nel caso di specie.

È appena il caso di segnalare che una eventuale violazione nella procedura di nomina del Presidente della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa CONSOB – esattamente quanto si chiede di accertare - rischierebbe di creare grave pregiudizio negli atti assunti dalla Commissione compromettendo il regolare svolgimento dell'attività dell'authority a cui sono demandate funzioni essenziali per il corretto funzionamento del mercato e la relativa salvaguardia degli investitori (sia i piccoli risparmiatori che i

grandi fondi istituzionali interessati ad investire in Italia), con questo trovando piena legittimazione l'interesse dello scrivente ad agire.

Per quanto esposto si chiede che questa Ecc.ma Autorità apra specifica istruttoria al fine di valutare eventuali violazioni della normativa ed adottare le sanzioni di competenza.

In Fede


Giuseppe Bivona